

**POSSIBILITA' DI RINCONFERMARE L'INCARICO AL REVISORE DEI
CONTI
(23/04/2002)**

QUESITO:

Si chiede se, in relazione a quanto previsto dall'art. 64, comma 4 del R.r. n. 1/1999, risulta legittima la rielezione, per la legislatura 2002/2007, del revisore dei conti di un Ente locale eletto, ai sensi dell'ex art. 101 del D.Lgs. n. 77/1995, per un periodo di anni 3, con scadenza al 24/3/2000, e già riconfermato nell'incarico per il periodo 24.03.2000/24.05.2002.

RISPOSTA:

Il Titolo VIII del regolamento regionale 1/1999 trova per intero applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi rappresentativi degli Enti Locali e pertanto in via generale dall'8 maggio 2000; nel caso in esame, nel quale gli organi rappresentativi vengono rinnovati nel mese di maggio 2002, l'applicazione di tale Titolo, ed in particolare dell'art. 64, risulta posticipata a tale data.

Si ritiene che, trattandosi di una nuova normativa subentrata ad una legge statale, nell'applicazione della stessa non si debba tenere conto di quanto verificatosi in vigenza di altre norme.

Pertanto, fatta comunque salva ogni valutazione di opportunità in merito, nel caso ivi prospettato il revisore può essere considerato eletto per la prima volta dal nuovo consiglio comunale, a prescindere dal fatto che abbia già ricoperto in passato lo stesso incarico presso lo stesso ente.